



Cooperazione Fiscale Europea

DAC 7

Nota di Aggiornamento

18 novembre 2020

Abstract

La Commissione Europea ha presentato il 15 luglio scorso una nuova proposta di modifica della Direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (cd. Direttiva 2011/16/UE - cd. DAC).

Le integrazioni proposte in quella che è stata battezzata “DAC 7” mirano in primo luogo ad introdurre lo scambio automatico di informazioni sui redditi ottenuti dagli utenti delle piattaforme digitali. Tuttavia, le modifiche non si limitano a tale ambito, toccando anche altri elementi rilevanti della DAC, sia per quanto concerne i meccanismi di scambio di informazioni tra Paesi membri (automatico e su richiesta) sia per quanto riguarda la cooperazione in sede di verifica sui contribuenti con attività transnazionale (audit congiunti, controlli simultanei, presenza e competenze delle Amministrazioni fiscali estere durante le verifiche condotte da un altro Stato membro, etc.).

La proposta è in questi mesi oggetto di negoziato in seno al Consiglio europeo. Nella formulazione attuale la direttiva richiede il recepimento da parte dei Paesi membri entro il 31 dicembre 2021 e l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.



Sommario

Abstract	1
1. Premessa	3
2. Modifiche al meccanismo di scambio informazioni su richiesta	4
2.1 Concetto di prevedibile pertinenza	4
2.2 Richieste collettive	5
3. Modifiche al meccanismo di scambio automatico di informazioni	5
3.2 Categorie di reddito	5
3.3 Piattaforme digitali	6
4. Cooperazione amministrativa	6
4.2 Presenza di funzionari di uno Stato membro durante un'indagine in un altro Stato membro	6
4.3 Controlli simultanei	6
4.4 Audit congiunti	7
5. Altre disposizioni	7
5.1 Valenza ai fini IVA e altre imposte indirette	7
5.2 Valutazione nazionale e pubblicazione rapporti	8
5.3 Sospensione degli scambi	8
6. Allegato I – Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme digitali	9

1. Premessa

Il 15 luglio 2020, nel contesto del nuovo pacchetto di azioni per una tassazione equa e semplice a sostegno della ripresa nell'UE¹, la Commissione Europea ha presentato una nuova proposta di modifica della Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (cd. DAC).

La proposta costituirebbe il settimo intervento di adeguamento della DAC, già oggetto di significative modifiche ed integrazioni negli ultimi anni, che hanno condotto all'introduzione dei seguenti meccanismi:

- scambio automatico di informazioni finanziarie sulla base del *Common Reporting Standard (CRS)* dell'OCSE (cd. DAC 2, approvata nel 2014);
- scambio automatico dei ruling preventivi transfrontalieri (cd. DAC 3 del 2015);
- scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese (*Country by Country Reporting*) e accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio – (rispettivamente DAC 4 e DAC 5, entrambe approvate nel 2016);
- scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica – (cd. DAC 6, nel 2018).

Le nuove integrazioni proposte in quella che è stata battezzata “DAC 7” sono il frutto di un processo di valutazione della normativa vigente completato dalla Commissione nel 2019² e affinato attraverso una consultazione degli stakeholders e degli Stati membri condotta nel mese di febbraio 2020. In entrambe le occasioni sono emersi spazi di efficientamento della disciplina, in particolare per quanto concerne lo scambio automatico di informazioni sui redditi ottenuti dagli utenti delle piattaforme digitali. Le modifiche suggerite non riguardano però solo questo ambito.

¹ Commissione europea, Comunicazione, An action plan for fair and simple taxation supporting the recovery strategy (EN), COM (2020) 312 final.

Internet: https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-simple-taxation_en

² Commissione europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, SWD (2019) 328 final.

Internet: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019_staff_working_document_evaluation_on_dac.pdf

Nella formulazione attuale la proposta di direttiva richiede il recepimento entro il 31 dicembre 2021 e l'applicazione nei Paesi membri dal 1° gennaio 2022. In riferimento all'iter legislativo³, sono attualmente in corso i negoziati in seno al Consiglio dell'EU. Nonostante siano molte le questioni aperte, la Presidenza tedesca, in più occasioni, si è dichiarata fiduciosa che già nelle prossime riunioni possa essere raggiunto un accordo di compromesso tra i 27 Stati membri.

2. Modifiche al meccanismo di scambio informazioni su richiesta

2.1 Concetto di prevedibile pertinenza

Un primo rilevante intervento mira a chiarire il concetto di “prevedibile pertinenza” contenuto nell'art. 1, par. 1 della direttiva e applicato in relazione alle procedure di scambio di informazioni su richiesta.

L'articolo 5 della direttiva DAC, regolando lo scambio di informazioni su richiesta, stabilisce infatti che l'autorità interpellata debba comunicare a quella richiedente tutte le informazioni in suo possesso (o acquisite a seguito di un'indagine amministrativa) purché siano “prevedibilmente pertinenti” per l'applicazione e l'amministrazione delle leggi dei Paesi membri con riferimento alle imposte oggetto della direttiva.

Per assicurare la certezza del diritto ed evitare dinieghi ingiustificati, viene proposta l'introduzione del nuovo articolo 5-bis, con il quale la valutazione di “prevedibile pertinenza” è sostanzialmente rimessa all'autorità richiedente. Si precisa, come sia quest'ultima, considerando la propria normativa nazionale al momento della richiesta, a dover valutare l'utilità delle informazioni sollecitate con riferimento all'applicazione/amministrazione delle norme nei confronti di uno o più contribuenti identificati⁴. Per dimostrare la prevedibile pertinenza si impone all'autorità richiedente di fornire all'interpellata alcune “informazioni di

³ Si ricorda che la proposta di direttiva in esame è sottoposta a Procedura legislativa speciale. In particolare, si tratta della Procedura di Consultazione, nell'ambito della quale il Consiglio adotta una proposta legislativa dopo che il Parlamento ha presentato il proprio parere in proposito. Il Parlamento può approvare o respingere una proposta legislativa o proporre emendamenti ad essa ma il Consiglio non è giuridicamente obbligato a tenere in considerazione il parere del Parlamento. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, tuttavia, il Consiglio non può adottare una decisione senza aver ricevuto detto parere.

⁴ Più in dettaglio, la norma stabilisce che ai fini di una richiesta di cui all'articolo 5, le informazioni richieste sono considerate prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l'autorità richiedente ritiene che, conformemente alla sua legislazione nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini dell'indagine.

supporto”, in particolare sul fine fiscale per cui le informazioni vengono richieste e sui motivi che inducono l’interpellata a ritenere dette informazioni nella disponibilità dell’Amministrazione interpellata o di un soggetto ricadente nella giurisdizione di quest’ultima⁵. Inoltre, si precisa che l’obbligo per l’autorità interpellante di esaurire tutte le fonti di informazioni consuete utilizzabili, a seconda delle circostanze, prima di procedere alla richiesta (sancito nell’articolo 17 della direttiva) non riguarda l’utilizzo di mezzi che darebbero luogo a “sforzi sproporzionati”.

2.2 Richieste collettive

Per venire incontro alle necessità operative dalle amministrazioni finanziarie si propone l’introduzione di nuove norme che regolino la richiesta di informazioni per gruppi di contribuenti che, pur non potendo essere identificati individualmente, possono essere descritti sulla base di caratteristiche comuni. A tal fine, con il nuovo articolo 5-ter, si precisa che l’autorità richiedente può effettuare richieste collettive fornendo all’interpellata le seguenti informazioni:

- descrizione completa delle caratteristiche comuni del gruppo;
- spiegazione della legge applicabile ed illustrazione dei fatti in base ai quali si desume una violazione normativa, anche con riferimento al ruolo di terze parti attivamente coinvolte.

3. Modifiche al meccanismo di scambio automatico di informazioni

3.2 Categorie di reddito

Integrando l’articolo 8 della DAC si prevede che lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sugli elementi reddituali e di capitale dei soggetti non residenti possa riguardare, oltre alle categorie già previste⁶, anche le royalties.

Fino al 2024 tutti i Paesi membri saranno tenuti a scambiare automaticamente informazioni su almeno 2 categorie tra quelle contemplate dall’articolo 8. A decorrere dal 2024 tale

⁵ Si chiarisce (modificando allo scopo l’articolo 8-bis della direttiva) che le condizioni di “prevedibile pertinenza” relative allo scambio su richiesta non si applicano nei casi in cui la richiesta è inviata a seguito del meccanismo di scambio di informazioni sui ruling transfrontalieri o sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

⁶ Tali categorie sono: redditi da lavoro dipendente, compensi per dirigenti, prodotti assicurativi sulla vita non contemplati in altri strumenti per lo scambio di informazioni, pensioni, proprietà e redditi immobiliari.

obbligo riguarderà almeno 4 categorie. È contestualmente soppressa la disposizione⁷ che consentiva agli Stati membri di non ricevere informazioni non comunicando a loro volta alla Commissione categorie oggetto di scambio.

3.3 Piattaforme digitali

Con l'introduzione dell'articolo 8-bis quater viene disciplinato un nuovo ambito di operatività per lo scambio automatico di informazioni tra Paesi membri, ponendo in capo ai gestori delle piattaforme digitali, ovunque localizzate, l'obbligo di raccogliere e comunicare alcuni dati di rilevanza fiscale relativi ai propri utenti attivi, in vario modo legati al territorio dell'Unione. I gestori di piattaforme digitali che agevolano la vendita di beni, la locazione di immobili, il noleggio di mezzi di trasporto, ed i servizi di crowdfunding saranno dunque chiamati dalle normative nazionali di recepimento ad eseguire delle procedure di adeguata verifica fiscale dell'utenza e a trasmettere annualmente una serie di dati alle competenti autorità dai Paesi membri. Il nuovo meccanismo è disciplinato in dettaglio nell'allegato V alla proposta di direttiva. **Per una sintesi dello stesso si rinvia all'allegato I alla presente nota.**

4. Cooperazione amministrativa

4.2 Presenza di funzionari di uno Stato membro durante un'indagine in un altro Stato membro

È oggetto di modifica anche l'articolo 11 della DAC, che regola gli ambiti e le modalità con cui, al fine di agevolare lo scambio informativo, un Paese membro può richiedere che i suoi funzionari siano presenti negli uffici amministrativi o partecipino alle indagini fiscali svolte da un altro Stato membro. Al riguardo, viene introdotta ex novo la possibilità di partecipazione alle indagini anche attraverso mezzi di comunicazione elettronici. Sono eliminate le disposizioni che limitavano strettamente l'azione dell'amministrazione ospite al rispetto della normativa nazionale dell'ospitante (art. 11, par. 2, primo periodo). Infine, è previsto l'obbligo, per l'autorità interpellata, di rispondere alla richiesta di partecipazione ad un'indagine entro 30 giorni, motivando l'eventuale rifiuto, colmando così la precedente assenza di un termine di replica.

4.3 Controlli simultanei

Mediante modifica all'articolo 12 viene introdotto un termine di 30 giorni anche per rispondere all'autorità interpellante in merito alla richiesta di effettuazione di controlli

⁷ Articolo 8, comma 3, ultimo periodo della Direttiva

simultanei su contribuenti di comune interesse, da parte di due o più autorità competenti, che agiscono ciascuna sul proprio territorio di competenza.

4.4 Audit congiunti

È disciplinato ex novo lo svolgimento di audit congiunti da parte di due o più Stati membri, intendendosi con tale terminologia un'indagine amministrativa condotta dalle autorità competenti di due o più Stati, che procedono, in modo concordato e coordinato, all'esame di un caso collegato a una o più persone di interesse comune o complementare (a norma del nuovo articolo 12-bis par. 1).

Gli audit congiunti possono essere richiesti sia da un'autorità competente sia da una o più persone⁸, in entrambi i casi le autorità interpellate hanno l'obbligo di esprimersi entro 30 giorni, fornendo motivazioni in caso di diniego. Lo scambio di informazioni relativo a segreti commerciali, industriali o professionali, a processi commerciali o a informazioni la cui divulgazione è contraria all'ordine pubblico non dovrà essere considerato ostativo allo svolgimento dell'audit congiunto, ferma restando la tutela del riserbo su tali questioni da parte di tutte le autorità coinvolte (art. 12-bis par. 5).

Le autorità partecipanti sono obbligate a concordare sui fatti e sulle circostanze del caso ed invitate a raggiungere un accordo sulla posizione fiscale dei contribuenti soggetti ad audit congiunto. Le conclusioni di questo devono essere presentate in una relazione finale avente valore legale equipollente agli strumenti nazionali emessi al termine degli audit nei Paesi partecipanti, che sarà notificata ai contribuenti interessati entro 30 giorni dalla pubblicazione. Ai fini dell'attuazione della relazione finale gli Stati sono chiamati a provvedere per legge alla possibilità di effettuare le corrispondenti rettifiche.

5. Altre disposizioni

5.1 Valenza ai fini IVA e altre imposte indirette

Le informazioni scambiate ai sensi della direttiva DAC potranno essere utilizzate anche per l'amministrazione, l'accertamento e l'applicazione dell'IVA e delle altre imposte indirette⁹.

⁸ La definizione di persone è rinviata all'articolo 3 della direttiva DAC che richiama le persone fisiche; giuridiche, e dove la normativa vigente lo preveda associazioni di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma priva di personalità giuridica; ovvero qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte contemplate nella direttiva;

⁹ . A tal fine è modificato l'articolo 16, par. 1 della Direttiva

5.2 Valutazione nazionale e pubblicazione rapporti

Intervenendo sull'articolo 23 viene meglio esplicitato l'obbligo per i Paesi membri di valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa nella propria giurisdizione con riferimento al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, imponendo l'obbligo di comunicare annualmente alla Commissione europea gli esiti del processo valutativo svolto. È altresì introdotta la possibilità per la Commissione europea di pubblicare sintesi statistiche anonime dei dati trasmessi dagli Stati.

5.3 Sospensione degli scambi

In caso di violazione dei dati personali nell'ambito della cooperazione amministrativa in campo fiscale le autorità competenti, in qualità di co-titolari del trattamento, possono chiedere alla Commissione europea di sospendere lo scambio con i Paesi membri in cui si è verificata la violazione, quale tutela aggiuntiva rispetto a quelle già previste dal regolamento GDPR. La Commissione ripristina lo scambio solo dopo aver ricevuto richiesta in tal senso da parte delle autorità competenti.

6. Allegato I – Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme digitali

Il nuovo articolo 8-bis quater definisce l'ambito di applicazione e le condizioni che regoleranno lo scambio automatico obbligatorio di informazioni di dati fiscalmente rilevanti sugli utenti delle piattaforme digitali¹⁰. La disciplina è esposta in dettaglio nell'allegato V alla proposta di direttiva.

Nel dettaglio si impone ai Paesi membri l'introduzione a carico dei gestori¹¹ di alcune piattaforme digitali (cd. "soggetti obbligati alla comunicazione") di procedure di adeguata verifica fiscale dell'utenza finalizzate a individuare e trasmettere alle competenti autorità nazionali, specifici dati anagrafici e reddituali riguardanti taluni soggetti (i cd "venditori oggetto di comunicazione") che utilizzano attivamente le piattaforme per offrire una gamma ampia di beni e servizi, identificati nelle cd "attività pertinenti". Le informazioni raccolte dalle autorità saranno oggetto di scambio automatico a favore dello Stato membro in cui il venditore è residente o, in specifici casi, dello Stato membro in cui si trovano i beni immobili oggetto di locazione attraverso le piattaforme.

Chi deve comunicare

I "soggetti obbligati alla comunicazione" sono sia i gestori di piattaforme a vario titolo riconducibili all'Unione europea (Piattaforme UE) sia quelli privi di vincoli specifici con la stessa Unione, che tuttavia facilitano lo svolgimento delle "attività pertinenti" da parte di venditori residenti nell'UE o per immobili localizzati nel territorio europeo¹² (Piattaforme non

¹⁰ L'allegato V, sezione I, della proposta di direttiva puntualizza che per piattaforma debba intendersi qualsiasi software, compresi i siti web e le applicazioni, anche per dispositivi mobili, accessibili agli utenti e che consentano ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente. La nozione di piattaforma comprende qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente. Sono esclusi i software che consentono esclusivamente i pagamenti, la catalogazione o la pubblicità dell'attività, oppure il reindirizzamento o trasferimento di utenti verso una piattaforma.

¹¹ Per gestore della piattaforma si intende il soggetto che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte della piattaforma (allegato V, sez I - definizioni).

¹² Nello specifico, i gestori di piattaforme riconducibili all'UE sono identificati nelle entità che, alternativamente: a) hanno residenza fiscale in un paese membro; b) sono costituite a norma delle leggi di un

UE). Per questi ultimi, qualora non siano identificati neanche ai fini IVA, è introdotto un obbligo di registrazione presso uno Stato membro finalizzato al rilascio di un identificativo fiscale¹³.

Le “attività pertinenti” sono quelle svolte dagli utenti della piattaforma dietro corrispettivo nei seguenti ambiti: a) locazione di immobili; b) servizi personali¹⁴; c) vendita di beni; d) noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto; e) investimenti e prestiti nel contesto del crowdfunding (come definito dal quadro regolatorio UE)¹⁵.

Cosa e come comunicare

Devono essere comunicati solo i dati relativi ai “venditori oggetto di comunicazione”, identificabili mediante una procedura di adeguata verifica in materia fiscale (a carico del gestore) da condurre per le persone fisiche o le entità registrate sulla piattaforma digitale che, nel periodo oggetto di comunicazione (l’anno civile), svolgono attivamente¹⁶ un’attività pertinente e possiedono un legame con l’Unione.

Il legame in questione è individuato al sussistere di almeno uno dei seguenti elementi in capo ai venditori: a) hanno l’indirizzo principale in uno Stato membro¹⁷; b) possiedono un numero di identificazione fiscale o una partita IVA rilasciata da uno Stato membro; c) possiedono una stabile organizzazione nell’UE (nel caso di entità giuridiche). Sono esclusi

Paese membro; c) hanno la sede di direzione (anche effettiva) in un Paese membro; d) hanno una stabile organizzazione in un Paese membro. I gestori non riconducibili sono quelli che pur non avendo nessuna delle caratteristiche sopra elencate facilitano le attività pertinenti da parte di venditori residenti nell’UE o per immobili ivi locati.

¹³ La registrazione avverrebbe mediante una procedura unificata definita dalla Commissione europea (cfr. art. 8-bis quater par. 4 e All. V, sez. 5, lett. F della proposta di direttiva in commento).

¹⁴ un servizio basato sulla durata o sull’esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di una entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma (es. servizi di pulizia, *food delivering*, etc.)

¹⁵ Non rientrano tra le attività pertinenti quelle svolte direttamente da venditori dipendenti del gestore della piattaforma o da entità a questo collegate.

¹⁶ Sono definiti “attivi” in un dato periodo i venditori che prestano un’attività pertinente o che ricevono corrispettivi o compensi in quel periodo anche in relazione ad attività pertinenti svolte in precedenza (Allegato V sez. I punto B)

¹⁷ L’indirizzo della residenza principale di un venditore che è una persona fisica, come pure l’indirizzo della sede statutaria di un venditore che è un’entità.

dalla definizione di venditori oggetto di comunicazione le entità riconducibili al controllo pubblico.

Ai fini della procedura di verifica fiscale il gestore della piattaforma (o un soggetto terzo da questi delegato¹⁸), deve raccogliere una serie di informazioni anagrafiche, tanto per i venditori persone fisiche quanto per le entità giuridiche¹⁹, avendo cura di verificarne l'esattezza²⁰ ed informando gli interessati anche nel rispetto del GDPR²¹. Per le attività inerenti ai beni immobili è richiesta anche la raccolta di informazioni sugli immobili proposti in locazione (in particolare la loro elencazione, comprensiva di indirizzo e se disponibile del numero di registrazione catastale). La procedura può essere limitata ai soli "venditori attivi" (cfr. nota 11).

Qualora il venditore non fornisca i dati richiesti dopo due solleciti da parte del gestore questi è tenuto a chiudere il relativo account e ad impedire la registrazione del venditore per i successivi 6 mesi o a trattenere corrispettivi dovuti.

I gestori devono conservare le informazioni sulle azioni intraprese e sulle procedure di verifica eseguite per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 7 con riferimento all'anno di comunicazione.

Devono essere comunicate le seguenti informazioni.

- Con riguardo alla piattaforma: la denominazione commerciale, nonché la ragione sociale, la sede legale ed il numero di identificazione fiscale del soggetto gestore.
- Con riguardo ai "venditori oggetto di comunicazione", con attività diversa dalla locazione immobiliare: i dati acquisiti con la verifica fiscale (cfr. nota 13), l'identificativo del conto finanziario del venditore²², il nome del titolare del conto finanziario su cui sono accreditati i compensi se diverso da quello del venditore, o ogni altra informazione utile all'identificazione; l'elenco degli Stati membri in cui il venditore è considerato "residente" ai fini della direttiva, il corrispettivo versato/accreditato al venditore per ogni

¹⁸ La responsabilità per l'obbligo di verifica fiscale rimane in ogni caso sul gestore della piattaforma.

¹⁹ Salvo limitate deroghe, per le persone fisiche si richiede di censire: nome e cognome, indirizzo, data di nascita, numero di identificazione fiscale rilasciato dagli stati membri o di partita IVA (se disponibile); per le entità: denominazione sociale, indirizzo, numero di identificazione fiscale o di partita IVA, numero di registrazione dell'impresa, eventuali stabili organizzazioni nell'UE.

²⁰ Ricorrendo a tutti gli strumenti pubblicamente accessibili (cfr. Allegato V sez. 2, lett. c)

²¹ Art. 1, par. 19 della proposta di direttiva

²² Se il gestore ne è a conoscenza e se l'autorità competente del Paese di residenza del venditore non ha optato per l'esclusione di tale informazione tra quelle utili all'identificazione (All. 5, sez III, punto B (2))

trimestre nell'anno di riferimento, nonché, con medesimo riparto trimestrale, eventuali diritti, commissioni o imposte trattenute o addebitate dalla piattaforma nei confronti del venditore.

- Con riguardo ai venditori oggetto di comunicazione con attività di locazione immobiliare: tutto quanto già specificato in precedenza per gli altri venditori, oltre l'indirizzo di ogni singola proprietà, il relativo numero di iscrizione al registro catastale (se disponibile), il numero di giorni di locazione dei beni durante il periodo di riferimento e la tipologia di beni locati (se disponibili).

Quando vanno svolti gli adempimenti

Le procedure di verifica fiscale devono essere condotte entro il 31 dicembre di ciascun anno. In via transitoria, per i venditori registrati sulle piattaforme prima del 1° gennaio 2022 (data di possibile entrata in vigore delle nuove norme) la verifica deve essere completata entro la fine del secondo anno di comunicazione. È possibile la conferma di anno in anno delle verifiche già effettuate sugli utenti se si ha motivo di ritenere i dati ancora attendibili e se gli stessi risultino verificati o confermati negli ultimi 36 mesi.

I gestori delle piattaforme UE comunicano i dati acquisiti alle autorità dello Stato membro di riferimento entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Qualora abbiamo più di un Paese membro di riferimento (cfr. nota 7) i gestori possono scegliere quello in cui effettuare la comunicazione²³, che deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato versato/accreditato il compenso ad un venditore oggetto di comunicazione. Per i gestori di piattaforme non UE la comunicazione è effettuata, entro i medesimi termini sopra indicati, nei confronti del Paese membro in cui è stata effettuata la registrazione.

Scambio tra amministrazioni

Le autorità che ricevono le comunicazioni dai gestori delle piattaforme devono trasmettere i relativi dati a quelle in cui i venditori risultano "residenti" ai sensi della direttiva. La trasmissione avviene in formato elettronico, utilizzando un formulario tipo, entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento.

Sanzioni

²³ In tal caso il gestore è tenuto ad informare tutte le altre autorità competenti dei Paesi con cui ha un legame rilevante. (cfr. All. V, sez. 5, punto E)



È rimessa agli stati la facoltà di stabilire sanzioni proporzionate in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento degli obblighi posti a carico dei gestori delle piattaforme (art. 1 par. 20).